



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI UDINE  
hic sunt futura

# L'ascolto del minore nel nuovo Regolamento Bruxelles II-ter

Dott. Francesco Deana  
Università degli Studi di Udine

Tavola rotonda  
«La tutela dei diritti dell'infanzia nell'epoca della globalizzazione»  
Trieste, 18 novembre 2019

- Art. 12 **Convenzione Onu sui diritti del fanciullo del 1989**: il fanciullo capace di discernimento ha il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa. Essa sarà presa in considerazione tenendo conto dell'età e del grado di maturità del minore.
- **Convenzione di Strasburgo sull'esercizio dei diritti dei minori del 1996**: "ascolto informato".
- Art. 4 **Convenzione de l'Aja del 1993** (adozione internazionale): l'adozione può aver luogo soltanto se i desideri e le opinioni del minore sono state prese in considerazione e se il consenso del minore all'adozione, quando richiesto, è stato prestato liberamente e spontaneamente».
- La **Corte EDU** ha sostenuto che il diritto dei minori ad essere ascoltati è incorporato nell'articolo 8 CEDU, che tutela il diritto al rispetto della vita familiare e nell'art. 6 CEDU, che tutela il diritto ad un equo processo.
- Art. 24 **Carta dei diritti fondamentali dell'UE**: «i minori ... possono esprimere liberamente la propria opinione. Questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità».
- Il **Regolamento (CE) del 27 novembre 2003, n. 2201/2003**, (c.d. Regolamento Bruxelles II bis): l'ascolto del minore nelle procedure transnazionali nell'UE.

# La progressiva internazionalizzazione delle famiglie nell'Unione europea

- > 13 milioni di cittadini europei che risiedono in uno Stato membro diverso da quello di cittadinanza.
- > 16 milioni di coppie internazionali nell'Unione europea
- Circa 140.000 divorzi internazionali nell'UE all'anno
- Fino a 1.800 casi l'anno di sottrazione di minore da uno Stato membro ad un altro

Due genitori divorziano o si separano e devono stabilire come esercitare in futuro i diritti di affidamento dei figli (l'educazione - anche scolastica - e la cura del figlio, l'amministrazione del suo patrimonio, la sua residenza, eccetera).

I genitori possono raggiungere un accordo oppure possono dover adire un giudice.

**Nel caso di una coppia internazionale**, le norme del Regolamento Bruxelles II-bis determinano lo Stato competente a conoscere della causa. L'obiettivo principale è evitare che ciascun genitore si rivolga al giudice del proprio Paese e che siano emesse due decisioni nella stessa causa.

Una volta emessa la decisione del giudice le norme del Regolamento fanno sì che essa sia applicata negli altri paesi dell'UE, facilitando l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte dei titolari.

# La disciplina dell'ascolto del minore nel Regolamento 2201/2003 (Bruxelles II-bis)

- **L'art 11** stabilisce che le autorità di uno Stato membro adite per ottenere il ritorno di un minore vittima di sottrazione internazionale si devono assicurare che il minore possa essere ascoltato durante il procedimento **se ciò non appaia inopportuno** in ragione della sua età o del suo grado di maturità.
- **L'art. 23** disciplina i motivi di non riconoscimento delle **decisioni relative alla responsabilità genitoriale** e prevede che tali decisioni non siano riconosciute *“Se, salvo i casi di urgenza, la decisione è stata resa senza che il minore abbia avuto la possibilità di essere ascoltato, in violazione dei principi fondamentali di procedura dello Stato membro richiesto”*.

# La disciplina dell'ascolto del minore nel Regolamento 2201/2003 (Bruxelles II-bis)

- **Art. 41:** la **decisione sul diritto di visita** diventa esecutiva in altro Stato membro automaticamente e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento, ma solo se la decisione è stata certificata nello Stato di origine. Il Giudice rilascia il certificato (tra i vari casi) “se il minore **ha avuto la possibilità** di essere ascoltato, salvo che l’audizione sia stata ritenuta **inopportuna in ragione della sua età o del suo grado di maturità**”.
- **Art. 42:** IDEM per **la decisione che ordina il ritorno del minore sottratto**

**La centralità del diritto di ascolto non è evidenziata in termini generali** ma solo per una categoria di provvedimenti (ritorno del minore). Si facilita il formarsi di norme/prassi domestiche che incrementano il rischio di diniego del riconoscimento/esecuzione.

**Marcate differenze nella prassi applicativa dei diversi Stati:** il mancato ascolto configura uno dei più frequenti motivi di rifiuto del riconoscimento di una decisione (ostacolo alla libera circolazione delle decisioni emesse nell'ambito delle procedure che riguardano i minori).

**Gli Stati membri non hanno fiducia nei sistemi degli altri Stati:** Stati con standard più elevati in materia di ascolto del minore si sentono incoraggiati a negare il riconoscimento di provvedimenti che provengono da Stati con standard più bassi.

# La disciplina dell'ascolto del minore nel Regolamento 2019/1111 (Bruxelles II-ter)

## Articolo 21

Diritto del minore di esprimere la propria opinione

1. Nell'esercitare la competenza ai sensi della sezione 2 del presente capo, le autorità giurisdizionali degli Stati membri danno al minore **capace di discernimento**, **conformemente al diritto e alle procedure nazionali**, la **possibilità concreta ed effettiva** di esprimere la propria opinione, direttamente o tramite un rappresentante o un organismo appropriato.

2. **Qualora decida**, conformemente al diritto e alle procedure nazionali, **di dare al minore la possibilità di esprimere** la propria opinione ai sensi del presente articolo, **l'autorità giurisdizionale tiene debito conto dell'opinione del minore in funzione della sua età e del suo grado di maturità.**

# La disciplina dell'ascolto del minore nel Regolamento 2019/1111 (Bruxelles II-ter)

Articolo 39 (par. 2)

**Il riconoscimento** di una decisione in materia di responsabilità genitoriale può essere negato qualora sia stata resa senza aver dato al minore capace di discernimento una possibilità di esprimere la propria opinione a norma dell'articolo 21, salvo se:

- Il procedimento riguardava esclusivamente i beni del minore e se non era necessario dare tale possibilità in considerazione della questione oggetto del procedimento; o
- Sussistevano seri motivi in considerazione, in particolare, dell'urgenza del caso.

Articolo 41

[...] **l'esecuzione** di una decisione in materia di responsabilità genitoriale è rifiutata qualora sia dichiarata la sussistenza di uno dei motivi di diniego del riconoscimento di cui all'articolo 39.

# La disciplina dell'ascolto del minore nel Regolamento 2019/1111 (Bruxelles II-ter)

## Articolo 68 (par. 3)

Il riconoscimento o l'esecuzione di un atto pubblico o di un accordo in materia di responsabilità genitoriale **può** essere negato se l'atto pubblico è stato formalmente redatto o registrato, o l'accordo è stato registrato, senza che al minore capace di discernimento sia stata data la possibilità di esprimere la propria opinione.

NB: Questa limitazione può causare problemi nel caso di separazioni e divorzi non giudiziali, qualora i relativi atti pubblici e accordi contengano disposizioni riguardanti l'affidamento e il diritto di visita, **data l'inidoneità di quelle procedure semplificate ad assicurare che l'audizione dei minori sia effettuata con le necessarie garanzie**

# Conclusioni

- 1) L'Unione europea e il suo cammino verso una "giustizia a misura di minore"**
- 2) Una cornice europea e tanti sistemi nazionali**
- 3) Standard comuni minimi su presupposti e modalità di audizione?**

# Contatti e feedback

**Dott. Francesco Deana**

**Università degli Studi di Udine**

**Dipartimento di Scienze giuridiche**

**Via Treppo, 18 – 33100, Udine (UD)**

**E-mail [francesco.deana@uniud.it](mailto:francesco.deana@uniud.it)**

**[uniud.academia.edu/FrancescoDeana](http://uniud.academia.edu/FrancescoDeana)**